



ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE

Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it



VALIDITA' ANNO SCOLASTICO - DEROGHE ASSENZE

Delibera n. 49 del Collegio dei docenti del 14/05/2026 e Delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 20/05/2026

Si specifica che tale deroga è resa possibile solo ed esclusivamente per motivi eccezionali documentati dalle famiglie degli alunni:

- Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate;
- Gravi motivi personali e/o di famiglia autocertificati dai genitori e notificati al Dirigente Scolastico;
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale;
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota Miur del 29/10/2019, n. 22190);
- Situazione seguita dai servizi sociali;
- Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i Consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi.

A tal fine si ricorda quanto segue.

PROSPETTO MONTE ORE ANNUO

TEMPO SCUOLA	NUMERO ORE SETTIMANALE	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE RICHIESTE (75%)	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE (25%)
PRIMARIA 40 ORE-TEMPO PIENO	40 ORE	1320	990	330 (pari a 50 giorni di lezione)
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 30 ORE	30 ORE	990	743	247 (pari a 41 giorni di lezione)

“Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva” – art.14, c. 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 135

Si ricorda inoltre che la Regione Liguria ha abolito l'obbligo della presentazione di certificato medico fin dal 2006 (delibera 1609 del 29.12.2006), onere solo provvisoriamente reintrodotta in seguito allo stato di emergenza COVID ma definitivamente cessato in conseguenza della emanazione del D.L. 24/2022.